REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SINNAI

SENT. N° 16/2013

R.A.C. N° 74/2011

CRON. N. 95/13

OGG.:Opp

a Sanz.

Amm.va

Il Giudice di Pace di Sinnai, dott.ssa Lorena Traverso, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 22.02.2013, la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 (già ex art. 22 L. 24 novembre 1981, n.689, iscritto **al n. 74 R.A.C. 2011** promosso da:

CONDOMINIO DI "TORRE DELLE STELLE", in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, geom. Diego Arca, con sede in Maracalagonis (CA), Loc. "Torre delle Stelle", e

LOI SALVATORE, residente in Sinnai, via Sant'Isidoro, 92, elettivamente domiciliati in Cagliari, via Tuveri, 84, presso lo studio del Prof. Avv. Andrea Pubusa e dell'avv. Paolo Pubusa, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine dell'atto introduttivo del giudizio,

OPPONENTI

CONTRO

COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del Sindaco *pro tempore* Dott.ssa Antonella Corona, con sede in Maracalagonis (CA), via Nazionale, 49, elettivamente domiciliato in Cagliari via, Paoli, 10, presso lo studio dell'avv. Federica Virzì, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in data 16.01.2012, e

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, con sede in Cagliari, Piazza Palazzo, 2, rappresentato dal Vice Prefetto Aggiunto Dr. Marcello Oggianu, per delega conferitagli con decreto prot. N. 63544 dell'8 marzo 2010,

OPPOSTI

OGGETTO: opposizione ex art. 205 C.d.S.

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli opponenti:

"si chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace Voglia annullare e/o dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Nell'interesse dell'opposto Comune di Maracalagonis:

"L'Ill.mo Giudice adito Voglia, contrariis reiectis,....

1) rigettare tutte le avverse istanze siccome infondate;

2) dichiarare la legittimità del verbale impugnato e del conseguente provvedimento prefettizio e nel contempo revocare la sospensione della esecutorietà di quest'ultimo;

3) conseguentemente condannare i ricorrenti al pagamento delle somme ingiunte col provvedimento prefettizio impugnato;

4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio".

Nell'interesse dell'opposto Prefetto di Cagliari:

" si conclude per il rigetto del ricorso".

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 09.09.2011, il Condominio di Torre delle Stelle, in persona dell'Amministratore *pro tempore* geom. Diego Arca e Loi Salvatore come sopra rappresentati e difesi, proponevano opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso:

- il provvedimento Prot. n. PR CAUTG00361632011-05-31 C.d.S.- Area III/Bis del 31.05.2011 notificato in data 04.07.2011, con il quale il Prefetto della Provincia di Cagliari "visto il verbale n. 34/2010/V Prot. N. 225/2010 del 13.10.2010, redatto dalla Polizia Municipale di Maracalagonis nel quale si riferiva che il giorno 13.10.2010 alle ore 10,40 in Maracalagonis-località Torre delle Stelle via Ercole, il trasgressore Sig. Salvatore Loi, nato

a Sinnai il 25.11.1951, ivi residente in via Sant'Isidoro n. 92, e il Condominio di Torre delle Stelle, con sede a Maracalagonis in località Torre delle Stelle via Capricorno n. 8, in qualità di obbligato in solido a norma dell'art. 196 del D. Lgs. 30.04.1996 n. 285, ..., ha violato le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 e 4 perché eseguiva lavori di ripristino stradale in via Ercole all'altezza del numero civico 29 - località Torre delle Stelle - Maracalagonis, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione"), ha ordinato ai medesimi di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 1.558,00 (oltre ad Euro 8,18 per spese di notifica) ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare del verbale di violazione n. 34/2010/V prot. 225/2010 del 13.10.2010 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Maracalagonis.

I ricorrenti in via preliminare contestavano la genericità della motivazione della contestazione contenuta nel verbale di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata, rilevando come gli agenti verbalizzanti si fossero limitati a richiamare pedissequamente il contenuto della norma contestata (art. 21 C.d.S.), senza indicare quali accorgimenti si sarebbero dovuti adottare nella fattispecie concreta per garantire la sicurezza.

Nel merito deducevano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per insussistenza della violazione contestata.

Rilevavano come gli operai avessero segnalato la presenza dei mezzi impegnati nelle opere di manutenzione della strada "attraverso cartellonistica stradale apposita", e come fossero presenti anche alcuni dipendenti del Condominio che vigilavano sulla circolazione nelle strade interessate dai lavori, onde segnalarne la presenza agli eventuali condomini

in transito, allegando, altresì, che il traffico era praticamente nullo, data l'impraticabilità di gran parte delle strade, ed il fatto che si trattava di un mercoledì, giorno nel quale la località è praticamente disabitata, posto che gli abitanti vi si recano unicamente nel fine settimana.

Deducevano, inoltre, come l'intervento fosse di estrema urgenza, essendo volto a liberare le strade dai detriti depositati dall'acqua a causa del nubifragio abbattutosi nel sud-est Sardegna in data 10.10.2010, onde consentire ai condomini il transito in sicurezza con le proprie autovetture.

Assumevano, ancora, che il Condominio ha la titolarità della rete viaria interna, e che tutte le strade di Torre delle Stelle sono soggette alla manutenzione dello stesso, rilevando che, infatti, con l'autorizzazione n. 6 del 27.01.1997, prot. N. 262 (prodotta agli atti), il Comune di Maracalagonis aveva autorizzato il predetto Condominio all'esecuzione di lavori di manutenzione delle strade, dell'acquedotto, e delle aree di servizio; che tale provvedimento non era mai stato annullato, e che né il Comune di Maracalagonis aveva affidato i lavori ad altri soggetti, né aveva provveduto a inviare personale per i lavori di manutenzione, sostenendo come pertanto fosse da escludere la necessità per il predetto Condominio di ottenere una autorizzazione dal Comune di Maracalagonis per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulla rete stradale.

A seguito di rituale notificazione del ricorso proposto e del pedissequo decreto di comparizione parti, si costituiva in giudizio il Comune di Maracalagonis e il Prefetto della Provincia di Cagliari, mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta, unitamente alla documentazione di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. 150/2011 (già art. 23, comma 2, L. 689/81, contestando le argomentazioni addotte dai ricorrenti e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

In particolare, i resistenti ribadivano la legittimità dell'operato della polizia municipale, per l'assenza, in occasione dei lavori di ripristino sulle

strade danneggiate in occasione del nubifragio del 10.10.2010, di installazione di apposita cartellonistica stradale segnalante la presenza di mezzi impegnati nelle opere di manutenzione.

Rilevavano, quindi, come il verbale impugnato godesse della fede privilegiata dell'atto pubblico, e come il suo intrinseco valore probatorio potesse essere confutato solo con apposito procedimento, e non con generiche contestazioni. Inoltre, i medesimi deducevano l'irrilevanza pubblica o privata della rete stradale al fine dell'applicazione del C.d.S., e l'assenza in capo al Condominio di alcun titolo di proprietà sulla predetta rete.

La causa, istruita con produzioni documentali (tra cui alcune fotografie riproducenti lo stato dei luoghi) e prova per testi, all'udienza del 22.02.2013 veniva tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

L'opposizione proposta deve essere rigettata.

In via preliminare si osserva che la motivazione del verbale è esaustiva.

Invero, ai ricorrenti è stata contestata la violazione dell'art. 21, comma 2 e 4 C.d.S, perché "eseguiva lavori di ripristino stradale in via Ercole all'altezza del numero civico 29 -Località Torre delle Stelle-Maracalagonis, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione".

L'articolo 21 C.d.S., al comma 3, richiama il Regolamento del Codice della Strada che indica quali sono gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.....(art. 30- 43 reg.).

Invero, l'articolo 31 del detto Regolamento del Codice prevede il segnalamento e la delimitazione dei cantieri e gli accorgimenti necessari alla sicurezza e fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere, specificando i segnali che devono essere apposti in prossimità di cantieri.

Nel merito si ritiene non siano emerse in giudizio prove atte a dimostrare l'assenza di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti contestati. Ciò può affermarsi sulla scorta delle risultanze istruttorie, la cui complessiva valutazione non consente di ritenere attendibile la tesi difensiva propugnata dai ricorrenti.

Decisivo rilievo ha assunto, al fine di convincere questo giudicante circa la sussistenza della violazione contestata con il verbale di cui all'ordinanza impugnata, la deposizione resa dall'agente Cesare Pisu, Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed agente accertatore dell'infrazione *de qua*, il quale, sentito all'udienza del 17.02.2012, ha ricordato di essere intervenuto il giorno 13.10.2010 a seguito di segnalazione ricevuta da alcuni residenti del Condominio di Torre delle Stelle, circa il fatto che i lavori di ripristino nelle strade interne al Condominio non erano eseguiti dalla ditta incaricata dal Comune.

L'agente ha riferito che, recatosi sul posto insieme ad altri due colleghi, aveva visto gli operai del Condominio operare nella via Ercole con un mezzo d'opera, precisando che erano le 10,30 del mattino, e che i lavori si svolgevano "in un curvone di Torre delle Stelle". Ha poi dichiarato che, al loro arrivo, erano presenti due operai e che non c'era neanche un cartello sul posto, soggiungendo "abbiamo controllato".

Il teste ha quindi riferito che "dopo un po' di tempo è tornato l'operaio che è andato ad avvisare il geometra Arca con un cartello che è quello che si vede nella foto n° 4. In merito preciso che abbiamo visto l'operaio apporre il cartello che si vede nella foto dopo che siamo arrivati".

Il Pisu ha poi affermato che la segnaletica era comunque insufficiente in quanto "ci sarebbero dovuti essere almeno altri due cartelli, a strettoia assimetrica a sinistra per un senso di marciam e nell'altro senso strettoia assimetrica a destra, e le due frecce direzionali di superamento di ostacolo, una per ogni senso di marcia".

Il teste, dopo averle prese in visione, ha quindi dichiarato che le fotografie prodotte agli atti dal Comune di Maracalagonis, riproducenti lo stato dei luoghi al momento dell'accertamento dell'infrazione, erano state scattate personalmente da lui stesso e da un altro collega il giorno 13.10.2010, precisando che "gli allegati 1) e 2) sono stati scattati prima dell'allegato 3) e 4), e che ciò confermava che al loro arrivo "i cartelli non erano presenti e dopo si".

Orbene, le modalità in cui è avvenuto l'accertamento induce ad escludere eventuali errori percettivi in cui sarebbe incorso l'agente accertatore, e convince appieno questo giudicante sulla sua veridicità, viste anche le foto prodotte agli atti del giudizio, scattate direttamente dagli agenti intervenuti e sulle quali è impressa la data, le quali documentano circostanze direttamente percepite dai pubblici ufficiali intervenuti.

Si segnala, a tal proposito, in tema di efficacia probatoria dei verbali redatti dai Pubblici Ufficiali, la pronuncia della Cassazione-Sezioni Unite (v. sentenza sez. II, 11 gennaio 2010 n. 232) conforme ad altra (n.17355/2009), che ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che, anche quando si contestino, come nella specie, sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso.

Quanto sopra acclarato deve indurre questo giudicante a ritenere giustificato e corretto l'operato dei verbalizzanti. Invero, è rimasto accertato che, all'arrivo degli agenti sul posto di esecuzione dei lavori non vi era posizionato alcun segnale stradale necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione previsto dal comma 2 dell'art. 21 del C.d.S.; che erano presenti sul posto solo due operai (così come può evincersi anche dalle foto prodotte agli atti), e che solo successivamente erano stati apposti davanti e dietro la zona di esecuzione dei lavori due segnali stradali

(indicanti i lavori), i quali, peraltro, non erano sufficienti a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Invero, così come riferito dal teste Pisu, erano mancanti altri segnali, previsti dall'art. 31 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, quali "strettoia assimetrica a sinistra"; "strettoia assimetrica a destra"; "mezzi di lavoro in azione"; "materiale instabile sulla strada".

A nulla rileva inoltre la circostanza, pure addotta dai ricorrenti a propria difesa, secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti su strade interne al Condominio, di proprietà dello stesso.

Si osserva che, ai fini dell'applicazione della normativa sulla disciplina della circolazione stradale, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.

Nel caso di specie, il luogo interessato dai lavori stradali riguardava strade poste all'interno del Condominio di Torre delle Stelle.

Dalla documentazione prodotta agli atti (tra cui alcune fotografie) e dalle dichiarazioni rese dall'agente Giuseppe Fiori, effettivo presso la Polizia Locale di Sinnai, escusso quale teste all'udienza del 15.06.2012, emerge che le strade all'interno del Condominio, odierno opponente, su cui è stato effettuato l'intervento non erano certamente un'area di esclusiva proprietà del Condominio stesso e di esclusivo accesso e transito da parte dei condomini, bensì un'area con numerose arterie e destinata alla circolazione di soggetti diversi dai titolari e, quindi, aperta al libero accesso, fornita di segnaletica verticale apposta in virtù di ordinanze sindacali dei Comuni di Maracalagonis e di Sinnai, emesse per il territorio di rispettiva competenza.

Né ad un diverso convincimento porta questo giudice il fatto che il Condominio di Torre delle Stelle abbia sempre curato la manutenzione

delle strade interne. Infatti, il dovere di occuparsi della manutenzione (di cui alla convenzione di lottizzazione del 02.03.1970), non implica un trasferimento della proprietà in capo a chi è tenuto al mantenimento del bene.

E comunque, si ribadisce, ciò che conta non è la titolarità privata o pubblica di una strada, bensì l'uso che di quella strada si faccia, onde garantire la sicurezza pubblica.

Da qui il dovere di sorveglianza in capo al Comune, che consenta alla collettività l'utilizzazione per pubblico transito di un'area di proprietà privata, di accertarsi, per il principio del "*neminem laedere*" che la manutenzione di quest'ultima e dei relativi manufatti non sia trascurata, non rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba al proprietario dell'area medesima.

Né rileva l'autorizzazione n. 6 del 1997 rilasciata dal Comune di Maracalagonis, concernenti "lavori di manutenzione ordinaria alle strade ... del Condominio..", i quali non possono riguardare anche le opere eseguite nel caso che ci occupa, che, sia per la natura straordinaria, e per l'entità e complessità dell'intervento, non possono certo dirsi di manutenzione ordinaria.

Di nessun pregio è infine il fatto che l'ordinanza sindacale n° 38 del 11.10.2010, allegata agli atti, sia stata notificata successivamente alla violazione di cui all'art. 21 CDS, circostanza ininfluente sulla legittimità della contestazione.

Da quanto sopra esposto il ricorso presentato deve essere rigettato.

In conseguenza deve essere revocato il provvedimento in data 29.09.2009 con il quale questo Giudice aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto prefettizio impugnato

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

NON ACCOGLIE

il ricorso proposto dal Condominio di Torre delle Stelle, in persona dell'amministratore e rappresentante *pro tempore*, geom. Diego Arca, e per l'effetto,

CONFERMA

i provvedimenti impugnati (ordinanza ingiunzione Protocollo N. CAUTG00361632011-05-31 C.D.S. AREA III BIS emessa dal Prefetto della Provincia di Cagliari in data 31.05.2011 e verbale di contestazione n. 34/2010/V Protocollo n. 225/2010 elevato dalla Polizia Municipale di Maracalagonis in data 13.10.2010).
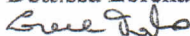
Revoca la propria ordinanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati emessa in data 29.09.2011.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Maracalagonis, che liquida in complessivi Euro 350,00, a titolo di compenso unico professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Sinnai in data 22.02.2013

Il Giudice di Pace

(Dott.ssa Lorena Traverso)

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria in data 29/04/2013

Il Cancelliere